

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701 - FAX 0776/508918

PIAZZA LIBERTÀ, 25a - CAP 03046

C.F. 00255330607

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it



NUOVO BANDO GENERALE

per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di San Donato Val di Comino ai sensi della L.R. n. 12 del 06/08/1999 e del Regolamento Regionale n. 2 del 20/09/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Visto l'art. 95 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977;

Vista la legge della Regione Lazio n. 12 del 6/08/99;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000;

Vista la legge della Regione Lazio n. 27 del 28/12/2006;

Visti i Regolamenti della Regione Lazio n. 2 del 19/02/2008, e n. 4 del 23/04/2008;

RENDE NOTO

Che ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nell'ambito territoriale del Comune gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra.

1)- REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Per la partecipazione al concorso gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Donato Val di Comino da almeno cinque anni, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;
- c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di San Donato Val di Comino e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo superi quello stabilito dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i.; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della Legge 27/07/1978, n. 392 e cioè misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
- d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5

agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

2) I predetti requisiti devono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e), nonché f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

3) Il requisito di cui alla precedente lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

4) La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai Comuni.

5) Ai fini del presente bando si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

6) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

a)- i figli coniugati;

b)- i nubendi che, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;

c)- le persone sole con almeno un figlio a carico.

In relazione a quanto previsto al precedente punto 1), lettera c), si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della Legge 27/07/1978, n. 392 e cioè misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. Inoltre, ai fini del presente bando, il reddito annuo complessivo, di cui alla precedente lettera e), è quello risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (mod. CUD (101); Unico; 730; 201) al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato; l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli; i redditi derivanti da interessi, dividendi ed altre rendite varie. Sono esclusi dalla dichiarazione tutti quei redditi esentati per Legge ai fini della presentazione per la dichiarazione dei redditi.

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al presente bando è determinato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/07/1997, n. 25, come modificato dall'art. 18 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.

Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli

alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

2)- CONDIZIONI DI PRIORITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Comune, ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai singoli richiedenti per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, stabilisce nel bando generale un ordine di priorità tra le condizioni elencate nel comma 2.

2. Le condizioni cui conferire un ordine di priorità ai sensi del comma 1 sono le seguenti :

a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica **(punti 7)**;

b) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio:

1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **(punti 6)**;

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:

2.1- il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato **(punti 4)**;

2.2- il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato **(punti 5)**;

c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **(punti 6)**;

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando **(punti 6)**;

3. a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio **(punti 6)**;

d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del 20 %) **(punti 5)**;

e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente **(punti 4)** attestato con certificazione rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della Legge 392 del 27 luglio 1978 e s.m.i..

f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

1. per oltre 1/3; **(punti 3)**;

2. per oltre 1/5; **(punti 2)**;

3. per oltre 1/6; **(punti 1)**;

g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari; **(punti 2)**;

h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS; **(punti 5)**;

i) richiedenti con reddito derivante per almeno il 90 % da lavoro dipendente e/o pensione; **(punti 1)**;

l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i 65 anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente; **(punti 3)**;

2. nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il 35° anno di età; **(punti 3)**;

3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico; **(punti 3)**;

4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente,

- superiore al 65 % della capacità lavorativa; (punti 4);
5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani; (punti 1);
6. nuclei familiari con un numero di figli superiore a due; (punti 2);
7. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne. (punti 1);

2 bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettera a), b), e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

Nel caso di parità di punteggio tra più richiedenti si terrà conto nell'ordine:

- a) dell'anzianità di presentazione della domanda;
- b) del reddito più basso risultante dalla dichiarazione ISEE, ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni;
- c) In caso di ulteriore parità, si farà luogo a sorteggio.

3)- MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIORNAMENTO E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI ALLA ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEI PUNTEGGI

La domanda di partecipazione al bando di concorso, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, deve, a pena di inammissibilità, essere redatta [su apposito modello fornito dal Comune](#).

La domanda di partecipazione al concorso deve essere spedita al Comune di San Donato Val di Comino– Piazza Libertà, 25a, esclusivamente a mezzo raccomandata postale a/r. Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del rispetto del termine di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal Comune.

Dalla data di pubblicazione del presente bando, gli interessati possono inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.

L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la completezza e la regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo ad assegnare un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria del punteggio, secondo quanto previsto dal presente bando, e nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al comune su carta libera con le medesime modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il presente bando generale non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande ed ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale.

- Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la commissione di cui l'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000 adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERP, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal presente bando.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno provare il possesso, alla data del bando, e la permanenza, dei requisiti e delle condizioni di priorità in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio, anche al momento della consegna dell'alloggio.

I richiedenti già inseriti nella graduatoria, possono trasmettere al Comune domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora intervengano cambiamenti nella condizione di priorità per l'attribuzione del punteggio in rapporto alle nuove condizioni createsi.

Per ogni ipotesi non prevista espressamente nel presente bando si applicherà obbligatoriamente la disciplina prevista dalla Legge Regionale n° 12 del 6 agosto 1999 e relativo Regolamento Regionale n° 2 del 20 settembre 2000 e s.m.i..

In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dall'art.11 co. 5, L.R. n. 12/1999;

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.

Gli interessati, per tutti i chiarimenti opportuni, potranno rivolgersi presso l'Ufficio del Comune di San Donato Val di Comino - Piazza Libert , 25a nei giorni di martedi e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30. Tel. 0776-508701

San Donato Val di Comino, li 28/04/2010

IL SINDACO
Dott. Antonello Antonellis